



**ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI"**  
INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  
INDIRIZZO TURISMO

Via Guglielmo Marconi, 51 – **67069 TAGLIACOZZO** – C.F. 81006950661

Segreteria tel. 0863/610335

**Sito web:** [istitutoargoli.edu.it](http://istitutoargoli.edu.it) - **E-mail:** [aqmm060003@istruzione.it](mailto:aqmm060003@istruzione.it) -

[Pec aqmm060003@pec.istruzione.it](mailto:aqmm060003@pec.istruzione.it)

I. O. - "A. ARGOLI"-TAGLIACOZZO  
Prot. 0007473 del 01/10/2022  
IV (Uscita)

## **PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

### **PREMESSA**

Il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF di Istituto in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore nel nostro Paese. Tale strumento di lavoro rappresenta un progetto formativo da costruire insieme agli operatori della scuola, agli alunni, alle famiglie, alle Associazioni, agli Enti Locali e alle Istituzioni operanti sul territorio, da integrare periodicamente sulla base delle esperienze realizzate, allo scopo di individuare azioni atte a promuovere l'integrazione degli alunni stranieri di prima iscrizione, a garantire il successo formativo degli alunni già iscritti presso la nostra scuola che incontrano difficoltà nell'affrontare il percorso scolastico, a rispondere ai loro bisogni educativi, a realizzare e a rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- DPR 275/1999;
- D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.. .", in particolare, art. 45, 2;
- Legge 53/2003;
- Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri MIUR 2014;
- CM 24/2006;
- C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90;
- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;
- Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").
- Il D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.lgs n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione),

relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine.

**I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno**, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99).

All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (DPR n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate.

Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, con la possibilità di organizzare un percorso individualizzato e personalizzato a cura del Consiglio di classe (art.45 del D.P.R.n.394/99).

Sulla base della Legge n.40/1998 *"...La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni..."* (art.36, comma 3)

## **FINALITÀ**

Il Protocollo di accoglienza si propone:

- facilitare l'ingresso degli studenti di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale italiano;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- facilitare la relazione tra scuola e famiglie immigrate e favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nel contesto scolastico;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con la storia di ogni individuo;
- promuovere e favorire la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'intercultura.

## **L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:**

- 1) burocratico e amministrativo (iscrizione);
- 2) comunicativo e relazionale (prima accoglienza);
- 3) educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, alfabetizzazione, avviamento e sostegno allo studio);
- 4) sociale (rapporti con il territorio).

## **I DESTINATARI DEL PROTOCOLLO SONO:**

- Alunni di cittadinanza non italiana e loro famiglie;
- Collegio Docenti, Consigli di Classe, Docenti;
- Personale tecnico e amministrativo.

## **SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE ITALIANO L2**

L'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è lo strumento fondamentale del processo di integrazione degli alunni stranieri, per garantire loro il successo scolastico e l'inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con l'apprendimento di due diverse strumentalità linguistiche: **la lingua per la comunicazione e la lingua per lo studio**. Solo dopo la prima fase di alfabetizzazione (3 - 6 mesi) l'alunno può affrontare obiettivi disciplinari, precedentemente gli interventi di tipo disciplinare si dovrebbero limitare ad una acquisizione di parole dello studio in contesti comunicativi. È opportuno precisare che per compiere il percorso dell'italiano della comunicazione è necessario un periodo che varia da uno a due anni, per l'italiano dello studio da cinque a sette anni. Gli alunni destinatari dei corsi di alfabetizzazione sono opportunamente individuati nell'ambito dei Consigli di Classe. I laboratori di italiano L2 si articolano secondo i livelli previsti dal Quadro comune europeo di riferimento (QCER). Al termine del percorso di alfabetizzazione i docenti che hanno seguito gli alunni forniranno gli elementi utili al coordinatore e al Consiglio di classe per valutare le competenze linguistiche acquisite.

## **INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE**

Il Consiglio di classe definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana possono essere realizzati altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Sulla base di quanto sopra delineato:

ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe;

- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano didattico Personalizzato;
- il Piano didattico Personalizzato (PdP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa. I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione, in accordo con la C.M. 24/2006 i seguenti indicatori:
  1. il percorso scolastico pregresso;
  2. i progressi rispetto alla situazione di partenza;
  3. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
  4. la motivazione;
  5. la partecipazione;
  6. l'impegno.

Nel primo quadrimestre la valutazione sommativa e formativa come da griglie adottate dall'Istituzione scolastica, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”* oppure *“... la valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento **nella prima fase di alfabetizzazione della lingua**”*. Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.

**La valutazione finale** non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

### **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO**

Nel caso in cui l'alunno/a si trovi nella prima fase di alfabetizzazione oppure nella fase di alfabetizzazione, si ritiene opportuno temperare le prove dell'esame del primo ciclo con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero nel corso delle prove prevedere, ove possibile, la presenza di un mediatore linguistico.

Si ritiene fondamentale dare a tutti gli allievi l'opportunità di esprimere le proprie conoscenze, competenze e abilità anche se su base semplificata, acquisite in contesti formali, non formali e informali, per poter valutare l'effettivo possesso dei pre-requisiti necessari al proseguimento del percorso di studio in relazione al Piano didattico personalizzato di ciascuno/a.

### **DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.16 DEL 02/09/2022**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Clementina Cervale

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*